



## Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 11 gennaio 2023

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,  
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari,  
decide:

I prodotti fitosanitari

Quassan (W-5201, 357 g/l Estratto di quassia)

BIOHOP DeISAN (W-5201-1, 357 g/l Estratto di quassia)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

### Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
<b>Frutticoltura</b>			
Melo Pero / Nashi	<i>Minatrici</i>	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 l/ha Applicazione: dopo la fioritura	1, 2

### Condizioni d'uso

- 1 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.
- 2 Al massimo 2 trattamenti per per anno e particella.

### Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>1</sup> RS 916.161  
<sup>2</sup> RS 172.021

**Rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

18 gennaio 2023

Ufficio federale della sicurezza  
alimentare e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss